

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

<b>RESOCONTI:</b>			
<b>AFFARI COSTITUZIONALI (I):</b>			
<i>In sede consultiva</i>	Pag.	2	
<i>In sede referente</i>	»	2	
<b>AFFARI INTERNI (II):</b>			
<i>In sede referente</i>	»	6	
<b>GIUSTIZIA (IV):</b>			
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	6	
<b>FINANZE E TESORO (VI):</b>			
<i>In sede legislativa</i>	»	7	
<i>In sede referente</i>	»	8	
<b>INDUSTRIA (XII):</b>			
<i>In sede legislativa</i>	»	9	
<b>LAVORO (XIII):</b>			
<i>In sede legislativa</i>	»	10	
<i>Seguito della discussione delle comunicazioni del Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	»	13	
			<b>IGIENE E SANITÀ (XIV):</b>
			<i>Discussione di una risoluzione</i> . . . Pag.
			14
			<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI</b> . . . . . »
			15
			<b>ERRATA CORRIGE</b> . . . . . »
			17
<hr style="width: 20%; margin: 10px auto;"/>			
<b>CONVOCAZIONI:</b>			
<i>Martedì 26 ottobre 1971</i>			
			<i>Commissione d'indagine nominata dal Presidente a richiesta del deputato Vassalli a norma dell'articolo 58 del Regolamento</i> . . . . . Pag.
			15
<i>Mercoledì 27 ottobre 1971</i>			
			<i>Giustizia (IV)</i> . . . . . »
			18
			<i>Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali (V)</i> . . . . . »
			18
<i>Giovedì 28 ottobre 1971</i>			
			<i>Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali (V)</i> . . . . . »
			18
			<i>Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni di criminalità in Sardegna</i> . . . . . »
			18

## AFFARI COSTITUZIONALI (I)

### IN SEDE CONSULTIVA

GIOVEDÌ 21 OTTOBRE 1971, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente* BUCCIARELLI DUCCI.

#### Proposte di legge:

Senatori Marcora ed altri: Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza (*Approvata dal Senato della Repubblica*) (3586);

Martini Maria Eletta ed altri: Riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza (2236);

Servadei: Riconoscimento dell'obiezione di coscienza (1960);

Fracanzani ed altri: Riconoscimento dell'obiezione di coscienza e servizio civile (3633);  
(*Parere alla VII Commissione*).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge.

Il relatore Bressani comunica che, facendo proprie alcuni osservazioni formulate nella seduta di ieri, ha apportato delle modifiche allo schema di parere da lui presentando.

La Commissione, quindi, con il voto contrario del deputato Roberti, approva il seguente parere sulle proposte di legge:

« La Commissione ha esaminato la proposta di legge n. 3586, approvata dal Senato nonché le proposte di legge n. 1960, n. 2236, n. 3633, per valutarne la conformità alle norme della Costituzione, con speciale riferimento all'articolo 52.

Premesso che il « sacro » dovere del cittadino di difendere la Patria rientra tra gli inderogabili obblighi di solidarietà politica, economica e sociale richiamati dall'articolo 2 e che l'obbligatorietà del servizio militare, prevista dal secondo comma dell'articolo 52, è in evidente collegamento con il precetto affermato nel primo comma dello stesso articolo, costituendo una specificazione di quel dovere generalissimo e in sommo grado vincolante per tutti i membri della collettività nazionale, deve accertare la compatibilità con la Costituzione di una norma di legge ordinaria che attribuisca rilevanza di fatto lecito alla obiezione di coscienza.

La Costituzione, invero, sancisce l'obbligo del servizio militare, quell'obbligo che è fondamento della coscrizione militare obbligatoria, ma rinvia alla legge ordinaria la definizione dei limiti e dei modi di adempimento.

E da ritenersi costituzionalmente corretta una norma che consenta di soddisfare a tale obbligo con modalità di prestazione (servizio

militare non armato) compatibili con la convinzione di coscienza circa la illiceità morale dell'uso delle armi o che permetta di sostituire all'adempimento dell'obbligazione militare altra diversa prestazione di natura personale (servizio sostitutivo civile).

La legge ordinaria che determina i presupposti e gli elementi necessari perché nei singoli sorga un pubblico dovere può, quindi, statuire che i singoli siano esentati dalla prestazione militare, quando ricorra una situazione soggettiva avente riscontro in condizioni che siano obiettivamente constatabili e che non appaiano in contrasto; tenendo conto delle concrete condizioni di vita ed ambientali del soggetto, con la dichiarata obiezione di coscienza.

La legge, inoltre, opportunamente dispone che i medesimi soggetti siano tenuti all'adempimento di altro servizio, la cui onerosità sia nel complesso equivalente a quello militare; e ciò fa, oltre che per ragioni pratiche, anche, e soprattutto, per ottemperare al principio di eguaglianza affermato dall'articolo 3 della Costituzione.

Una normativa siffatta, che non rimette al mero arbitrio del cittadino l'adempimento dell'obbligazione militare, deve ritenersi conforme a quella norma costituzionale (articolo 52, 2° comma), che, disponendo la coscrizione obbligatoria, non consente di configurare, in via generale, come volontario il servizio militare.

Per le esposte considerazioni, la Commissione esprime parere favorevole sulla proposta di legge n. 3536 e, se non in contrasto con i criteri qui enunciati, sulle proposte numeri 1960, 2236, 3633 ».

Il deputato Roberti si riserva di presentare un parere di minoranza da trasmettere alla Commissione di merito.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,15.

### IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 21 OTTOBRE 1971, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente* BUCCIARELLI DUCCI.

#### Proposte di legge:

Giomo ed altri: Fissazione di un periodo minimo di ecacia delle leggi da sottoporre a referendum abrogativo (3003);

Ballardini ed altri: Modifica dell'articolo 31 della legge 25 maggio 1970, n. 322, contenente norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (3447);

Scalfari ed altri: Giudizio di conformità costituzionale delle materie oggetto di *referendum* abrogativo (3522).

Il relatore Galloni illustra le tre proposte di legge, sottolineando la differenza sostanziale e procedurale fra la proposta Scalfari, da un lato, e le proposte Ballardini e Giomo dall'altro.

La proposta Scalfari comporta una interpretazione legislativa dell'articolo 75 della Costituzione per indicare in aggiunta a quanto previsto dallo stesso articolo e dalla legge istitutiva del *Referendum*, altri casi di legge ai quali non può essere applicato il *Referendum* abrogativo. Secondo la proposta Scalfari, accanto alle limitazioni espressamente previste dal secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione e che vietano il *Referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare i trattati internazionali, esistono altre limitazioni implicite ricavabili dai principi fondamentali della Costituzione, con particolare riguardo ai principi relativi alla eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, alla tutela delle minoranze religiose o linguistiche, al libero esercizio dei diritti civili.

Ritiene che se si volesse adottare come metodo interpretativo delle norme giuridiche un criterio puramente letterale, attribuendo loro il senso fatto palese dal significato proprio delle parole, dovrebbe giungere rapidamente alla conclusione che la proposta Scalfari è ammissibile solo come proposta di legge di revisione costituzionale.

L'articolo 75 della Costituzione, con il conforto dei lavori preparatori dell'Assemblea costituente, ci dimostra, infatti, che la materia in relazione alle quali è escluso il ricorso al *referendum* abrogativo sono state indicate esplicitamente nel secondo comma con una elencazione che deve ritenersi assolutamente tassativa. In realtà, la Costituzione quando afferma che non possono essere assoggettate a *referendum* abrogativo, in tutto o in parte, le leggi o gli atti aventi valore di legge in materia tributaria e di bilancio, di amnistia e di indulto e di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, rende evidente che l'introduzione di limitazioni al *referendum* in altre materie, diverse da quelle ora indicate, è possibile solo con legge di revisione costituzionale.

Nonostante che l'adozione come unico canone interpretativo del criterio letterale porti, nel caso in esame, ad una soluzione semplice e di tutta evidenza, si da poter fare invocare

il noto brocardo *in claris non fit interpretatio*, dichiara di non sentirsi di poter liquidare in maniera così sbrigativa il problema posto dalla proposta di legge che, ad avviso del proponente, non aggiunge ai limiti espliciti posti dalla Costituzione altri nuovi limiti, ma riconferma il principio che mai un *referendum* abrogando una legge, potrebbe privare i cittadini di diritti di libertà riconosciuti espressamente dalla Costituzione o derivanti dall'applicazione dei principi fondamentali in essa indicati. Sottolinea che è indubbio che sotto questo profilo il problema si presenta più complesso e più delicato, anche tenendo conto di un recente orientamento della Corte costituzionale, espresso in alcune sentenze in materia di separazione di coniugi e di divorzio, in cui viene attribuito un nuovo e più decisivo significato ai principi fondamentali della Costituzione, che assurgerebbero a supremi canoni interpretativi anche delle rimanenti norme della Costituzione, sì che queste norme non potrebbero interpretarsi che alla luce di quei principi ed, in ogni caso, in modo non contrastante con essi.

Afferma che anche una indagine doverosamente più approfondita non sembra possa modificare le conclusioni cui si potrebbe pervenire attraverso una interpretazione puramente letterale dell'articolo 75 della Costituzione.

È vero che la Corte costituzionale, nel momento in cui — ai sensi del quarto comma dell'articolo 33 della legge 25 maggio 1970, n. 322, — decide, con sentenza, dell'ammissibilità costituzionale della richiesta di *referendum*, è libera di compiere ogni altra indagine volta ad accertare, oltre alla osservanza dei limiti previsti dal secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione, anche l'osservanza dei principi contenenti in altre norme costituzionali.

Ma, anche accettando la *ratio* della proposta Scalfari, non è possibile vedere secondo quale meccanismo l'abrogazione di una legge, che applichi principi fondamentali di libertà sanciti dalla nostra Costituzione, possa essere reputata incostituzionale.

Ciò che è inammissibile nel nostro ordinamento costituzionale è la richiesta di *referendum* abrogativo di norme contenute nella Costituzione. E questo lo si ricava agevolmente dall'articolo 138, che prevede solo per le nuove leggi di revisione costituzionale e, comunque, solo per le nuove leggi costituzionali, la possibilità di un *referendum* abrogativo, da richiedersi entro il termine tassativo di tre mesi dalla loro pubblicazione.

L'illegittimità costituzionale si riscontra dunque ogni qualvolta, con il *referendum*,

previsto dall'articolo 75, si richiede l'abrogazione di una norma costituzionale. Ma non può assolutamente dedursi la illegittimità costituzionale della richiesta di abrogazione di una legge ordinaria applicativa di una norma della nostra Costituzione, quando anche si tratti di una norma rientrante tra i principi fondamentali di garanzia dell'uguaglianza e dei diritti essenziali di libertà del cittadino.

Crede che non ci dovrebbero essere dissensi nel ritenere, che gli effetti della abrogazione di una legge ordinaria, a seguito di *referendum*, siano del tutto analoghi a quelli della abrogazione di una legge ordinaria a seguito di sentenza della Corte Costituzionale.

L'abrogazione di una legge ordinaria, infatti, mai potrebbe travolgere i principi costituzionali cui essa si ispira.

Anzi quei principi, qualunque sia l'abrogazione della legge applicativa, rimangono sempre ben saldi e servono, in ogni caso, ad integrare, con un processo di auto o di eterointegrazione, le eventuali lacune che si fossero prodotte nell'ordinamento per effetto dell'abrogazione.

Il sistema del nostro ordinamento è congegnato in modo da non consentire che l'abrogazione di una legge, ad opera della Corte Costituzionale o di un *referendum*, possa produrre la rimessa in vita di norme in contrasto con principi costituzionali.

E anche se ciò dovesse in qualche caso-limite verificarsi, nella ipotesi, ad esempio, di inerzia del Parlamento, non mancano nel nostro sistema costituzionale i rimedi adeguati, perché scatterebbe, automaticamente, il meccanismo di controllo della Corte Costituzionale.

D'altra parte, la proposta Scalfari, se vuole essere portata avanti con la forma della legge ordinaria, o è inefficace o è inutile.

Difatti, la legge ordinaria non solo non può modificare la Costituzione, ma non può nemmeno interpretarla o, comunque, non può interpretarla con efficacia vincolante per la Corte costituzionale.

Una categoria di leggi ordinarie interpretativa della Costituzione, oltre che inesistente, è del tutto inconcepibile. La legge ordinaria può solo applicare la norma costituzionale, non può né revisionarla né interpretarla.

Se questo è vero, quale peso avrebbe, quale valore vincolante potrebbe esercitare una legge, come quella proposta, sulla Corte costituzionale, quando essa fosse chiamata ad esprimere il giudizio di conformità costituzionale sulla richiesta di *referendum*?

A suo avviso, nessuno. Se, infatti, la tesi dell'onorevole Scalfari, circa la incostituzionalità di un *referendum* sulle materie applicative di principi fondamentali di libertà è giusta, la Corte ne dovrebbe tener conto indipendentemente dalla esistenza di una apposita legge; e se, invece, la Corte dovesse essere di avviso diverso non potrebbe trovare argomenti di convincimento da questa legge, che non può in ogni caso produrre l'effetto né di modificare né di interpretare in modo autentico norme costituzionali.

Ritiene che questi argomenti, ricavabili sia dalla interpretazione letterale, sia dalla interpretazione logica dell'articolo 75 visto nel quadro dell'intero sistema normativo, siano sufficienti per concludere che l'esame nel merito della proposta di legge n. 3522 dello onorevole Scalfari ed altri, possa essere iniziato solo se i presentatori consentono a ripresentare la proposta stessa secondo le forme e le procedure della legge di revisione costituzionale.

Passando ad esaminare le proposte di legge Giomo e Ballardini, rileva che esse suscitano problemi di natura e di portata sostanzialmente diversi.

Non si propone, infatti, né una modificazione formale, né una interpretazione delle norme costituzionali, ma una integrazione del meccanismo e, cioè, del procedimento applicativo dell'istituto del *referendum* contenuto nella legge n. 322 del 25 maggio 1970.

Ciò che occorre esaminare, in relazione a queste due proposte, è, se la introduzione dell'obbligo di osservare l'intervallo di un triennio tra la pubblicazione di una legge sulla *Gazzetta Ufficiale* e il deposito della richiesta di *referendum* (Giomo) o comunque la indizione del *referendum* (Ballardini), integri gli estremi solo di una modificazione delle norme di procedimento e, in ogni caso, di applicazione dell'istituto del *referendum* o non piuttosto quelli di una modificazione sostanziale del tipo di *referendum* previsto dall'articolo 75 della Costituzione.

Dopo aver ricordato che in sede di discussione della legge di attuazione del *Referendum* fu sostenuto dai deputati Spagnoli, Malagugini e Luzzatto la incostituzionalità di un sistema macchinoso che, attraverso il peso di modalità e la imposizione di termini, si risolveva nella compressione dell'istituto del *Referendum*, afferma che se le proposte comportassero solo un allungamento ulteriore dei tempi dell'*iter* procedimentale, allo scopo di circondare il *Referendum* di maggiori garanzie e di più ampie cautele, si potrebbe ancora so-

stenero che si tratta pur sempre di norme sulle modalità di applicazione del *Referendum* e che non intaccano l'essenza dell'istituto disciplinato dall'articolo 75 della Costituzione.

Ma la *ratio* delle proposte risultante dal testo presentato, ed illustrata dalle relazioni che l'accompagnano, è di ben diversa natura. La proposta dell'intervallo di un triennio o, quella alternativa, dell'attesa dello scioglimento di almeno una delle Camere non è giustificata — come si è visto — da esigenze di natura procedurale, ma è giustificata, invece, solamente ed esclusivamente dalla preoccupazione di evitare l'immediato conflitto tra volontà popolare e volontà del Parlamento.

Rileva che questa è, in sostanza, la preoccupazione di fondo che sempre ha circondato l'istituto del *Referendum*, che questo è in sostanza l'argomento più forte sempre portato avanti da coloro i quali hanno avversato il *Referendum* o ne hanno chiesto di limitarne la estensione, ritenendolo incompatibile in un sistema di democrazia parlamentare pura. Questo problema è stato già affrontato e risolto dall'Assemblea Costituente. E il riproporlo ora, introducendo limiti anche solo di tempo all'esercizio del *Referendum* non previsti dalla Costituzione significa modificare il tipo di *Referendum* disciplinato dall'articolo 75.

Il *Referendum* non è espressione di un potere legislativo popolare in concorrenza con quello del Parlamento, ma è, invece, come è ormai universalmente riconosciuto, espressione di un potere di controllo. Per questo nel nostro sistema costituzionale possono nascere conflitti tra poteri concorrenti, ad esempio tra Stato e Regioni, ma non possono nascere conflitti tra chi esercita un potere esclusivamente attribuitogli e chi esercita, invece, un potere di controllo. Questo spiega perché la abrogazione di una legge da parte dell'organo di controllo, sia esso la Corte costituzionale o il popolo nell'esercizio del referendum, non mette in crisi l'organo legislativo, non comporta cioè lo scioglimento delle Camere.

Il *Referendum* risulta perfettamente compatibile con l'autorità del Parlamento. La abrogazione di una legge appena votata a mezzo di *Referendum* può essere un fatto eccezionale, le cui procedure possono essere regolate con estrema cautela, ma non è di per sé un fatto né drammatico né traumatico per l'istituto parlamentare, come, invece, drammatico e traumatico è lo scioglimento anticipato delle Camere o la nomina dei Commissari alla Regione.

Ritiene che questo fu l'orientamento di fondo assunto dall'Assemblea costituente nel momento in cui, nell'armonica architettura della nostra Costituzione, scelse il tipo di *Referendum* disciplinato dall'articolo 75.

Dopo aver ricordato che in sede di Assemblea costituente, con votazione, furono bocciati tutti gli emendamenti tendenti ad apporre termini al *Referendum* abrogativo, afferma che non sembra possibile introdurli ora come disciplina di una semplice modalità di attuazione del referendum. La introduzione di un termine modifica il tipo di referendum previsto dalla Costituzione, la trasforma in un *referendum* successivo esercitato od esercitabile in relazione alla valutazione degli effetti e, quindi, dopo un certo periodo di esperienza. E questo modifica, a suo avviso, la norma costituzionale così come oggi essa è nell'armonia dell'ordinamento costituzionale e non solo come la vide il legislatore costituente.

Non si può invocare, per sostenere la introduzione del termine, il pericolo del conflitto tra la volontà del popolo-elettore e la volontà del Parlamento perché questo è invece il presupposto dell'istituto del referendum. Accettare il *referendum* nella Costituzione significa accettare che nel contrasto — che si assume possibile — tra volontà del popolo-elettore e volontà del Parlamento prevalga la volontà del popolo senza che questo comporti crisi delle istituzioni parlamentari, perché corrisponde ad un atto della dinamica democratica, così come è un atto della normale dinamica democratica la sconfessione di una maggioranza parlamentare ad opera dell'elettorato o come è normale atto di controllo costituzionale l'abrogazione di una norma costituzionale illegittima da parte della Corte costituzionale.

Ritiene, pertanto, che il tipo di *Referendum* abrogativo, disciplinato dall'articolo 75 della Costituzione, non consenta apposizione di termini e l'apposizione di termini — quando non siano strettamente collegati alle modalità procedurali di applicazione — costituisca mutamento del tipo di *Referendum* e integri, pertanto, gli estremi di una revisione costituzionale.

Conclude, affermando di essere conscio che nei risvolti delle tre proposte di legge c'è un problema politico di vaste dimensioni, forse tra i più complessi e tra i più difficili tra quanti ne abbia dovuti affrontare sinora la nostra Repubblica e dalla cui soluzione possono anche dipendere le sorti delle nostre istituzioni democratiche. Ma se si vuole man-

tenere la saldezza delle nostre istituzioni democratiche, nessuna ragione politica, per quanto grande e per quanto importante, può prevalere sulla esigenza di rimanere fino in fondo attaccati e legati alla lettera e allo spirito della nostra Carta costituzionale.

Il Presidente rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

## AFFARI INTERNI (II)

### IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 21 OTTOBRE 1971, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente* CORONA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Nicolazzi.

#### Proposte di legge:

Aumento dell'organico del corpo delle guardie di pubblica sicurezza (3373);

Amodio: Aumento dell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per i servizi di polizia stradale (1353).

Il Presidente Corona ricorda che in una precedente seduta il deputato Flamigni aveva chiesto che il disegno di legge in esame fosse discusso congiuntamente alla sua proposta di legge recante « norme sul reclutamento e l'istruzione degli allievi guardie di pubblica sicurezza e misure di ristrutturazione degli organici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (3673). Fa presente che poiché la proposta di legge è stata assegnata alle Commissioni riunite II (Interni) e VII (Difesa) non è possibile allo stato procedere all'abbinamento.

La Commissione, preso atto della comunicazione del Presidente, ad unanimità gli dà mandato di richiedere alla Presidenza della Camera che la proposta di legge n. 3673 sia assegnata alla competenza esclusiva della Commissione interni per essere abbinata al disegno di legge n. 3373.

#### Proposta di legge:

Arnaud ed altri: Concessione di un contributo finanziario annuo a favore dell'ente italiano di servizio sociale (3309).

La Commissione delibera ad unanimità di richiedere, consenziente il rappresentante del Governo, il trasferimento in sede legislativa ed invita il Presidente a sollecitare il parere della Commissione bilancio.

#### Proposta di legge:

Tantalo ed altri: Autorizzazione a concedere un contributo straordinario di lire un miliardo in favore dell'ente nazionale di lavoro per ciechi (3509).

La Commissione delibera ad unanimità di richiedere, consenziente il rappresentante del Governo, il trasferimento in sede legislativa ed invita il Presidente a sollecitare il parere della Commissione bilancio.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,05.

## GIUSTIZIA (IV)

### Sottocommissione per i pareri.

GIOVEDÌ 21 OTTOBRE 1971, ORE 11,30. — *Presidenza del Presidente* CASTELLI.

#### Proposte di legge:

Servadei: Riconoscimento dell'obiezione di coscienza (1960);

Martini Maria Eletta ed altri: Riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza (2236);

Senatori Marcora ed altri; Albarello ed altri: Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza (*Approvato dal Senato*) (3586);

Fracanzani ed altri: Riconoscimento dell'obiezione di coscienza e servizio civile (3633);

(*Parere alla VII Commissione*).

La Sottocommissione prosegue l'esame per il parere delle proposte di legge, iniziato nella seduta del 13 ottobre.

Il relatore Castelli, richiamandosi alle osservazioni svolte nella precedente seduta, e tenuto conto del parere pronunciato dalla Commissione Affari costituzionali nella seduta odierna, propone di esprimere parere favorevole sul progetto di legge trasmesso dal Senato, subordinato all'accettazione di una serie di modifiche tendenti principalmente ad eliminare le perplessità che derivano sia dall'affidamento ad una commissione amministrativa del potere di esprimere un giudizio sulla « fondatezza e sincerità » dei « motivi di coscienza » adottati e sulla loro coerenza « ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali », sia dall'incerta disciplina del parere della commissione e del provvedimento del ministro nonché delle relative impugnazioni. Ritiene che sulla proposta di legge Servadei si possa esprimere

parere favorevole per la parte che coincide con il testo unificato trasmesso dal Senato. Le proposte di legge Martini Maria Eletta e Fracanzani a suo avviso si sottraggono invece alla maggior parte dei rilievi formulati sul progetto di legge n. 3586, salva la questione della armonizzazione con i principi generali concernenti la successione di leggi penali nel tempo; ma, poiché configurano la situazione giuridica dell'obiettore di coscienza quale vero e proprio diritto soggettivo, prospettano in modo diverso, rispetto alle altre due proposte di legge, la questione della compatibilità con l'articolo 52 della Costituzione, questione che fuoriesce dalla competenza della Commissione Giustizia.

Il deputato Cataldo concorda sui rilievi espressi dal relatore, affermando peraltro che il testo trasmesso dal Senato desta, ben più gravi motivi di censura, particolarmente laddove si prevede l'ammissione al servizio civile alternativo solo per chi abbia « una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali... di cui sia stata fatta in precedenza manifesta professione »; ciò anche in considerazione della giovane età degli interessati. Dopo aver formulato ulteriori osservazioni critiche sul progetto di legge n. 3586, con particolare riferimento all'inasprimento delle sanzioni penali, conclude affermando che il gruppo comunista è contrario alla proposta di legge senatori Marcora-Albarello, mentre valuta positivamente le proposte di legge Martini Maria Eletta e Fracanzani.

Il deputato Granzotto concorda sui rilievi critici espressi dal relatore e dal deputato Cataldo, e formula ulteriori censure al testo trasmesso dal Senato, caratterizzato dall'intento di « punire » l'obiettore di coscienza, sia attraverso la maggiore durata del servizio civile sostitutivo, sia prevedendone la destinazione, in tempo di guerra, ad attività pericolose. Conclude dichiarando che il gruppo del PSIUP è contrario alle proposte di legge Marcora-Albarello e Servadei, mentre le proposte di legge Martini Maria Eletta e Fracanzani, sia pure criticabili in alcuni punti, vanno considerate positivamente nel loro complesso.

Il deputato Pietro Micheli si associa alle considerazioni del relatore.

La Sottocommissione esprime quindi a maggioranza parere favorevole, condizionatamente all'introduzione di numerose modifiche, alla proposta di legge n. 3586 e, per la parte coincidente, alla proposta di legge n. 1960; esprime altresì a maggioranza parere favorevole con osservazioni — salva la questione di

costituzionalità, di competenza della I Commissione — alle proposte di legge nn. 2236 e 3633.

**Proposta di legge:**

Monti ed altri: *Disciplina del traffico sciistico sulle piste non riservate alle competizioni agonistiche (1199);*

*(Parere alla II Commissione).*

A seguito della relazione del deputato Pietro Micheli, la Sottocommissione esprime parere favorevole con una osservazione, formulata dal Presidente.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

## FINANZE E TESORO (VI)

### IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 21 OTTOBRE 1971, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente* VICENTINI. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze, Borghi; per il tesoro, Sinesio.

**Proposta di legge:**

Senatori Zugno ed altri: *Norme relative all'applicazione agli atti di compravendita di terreni stipulati tra parenti fino al terzo grado dei benefici fiscali previsti dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive integrazioni e modificazioni (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (2872).*

Il relatore Botta illustra favorevolmente la proposta di legge che estende i benefici fiscali (esenzione dal bollo, imposta di registro ridotta ad un decimo, imposta ipotecaria fissa), previsti per gli atti di compravendita di terreni per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, anche ai contratti stipulati fra parenti fino al terzo grado facenti parte dello stesso nucleo familiare.

Il deputato Cesaroni ed il Sottosegretario di Stato per le finanze Borghi esprimono favorevole avviso sul provvedimento che consta di articolo unico e che votato a scrutinio segreto risulta approvato.

**Proposta di legge:**

Senatori Pelizzo ed altri: *Modifica della legge 4 luglio 1967, n. 537, che prevede « agevolazioni ai comuni ed ai consorzi di comuni per le opere di miglioramento e potenziamento degli impianti delle aziende municipalizzate del gas e dell'acqua » (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (2893).*

Il relatore Ciampaglia illustra la proposta di legge che estende anche alle aziende comu-

nali o consorziali del gas e dell'acqua, in via di costituzione, la facoltà di considerare delegabili ai fini del mutuo i cespiti costituiti da un terzo delle entrate previste nel piano tecnico-economico.

Il deputato Vespignani dichiara che la sua parte concorda sul merito del provvedimento. Quanto ai controlli espliciti dalle giunte provinciali amministrative è logico che essi debbano intendersi trasferiti agli organi regionali di controllo.

Con l'interpretazione del deputato Vespignani dichiarano di concordare il relatore ed i Sottosegretari di Stato Sinesio e Borghi. Il deputato Santagati si dichiara favorevole al provvedimento.

La proposta, che consta di articolo unico, è quindi votata a scrutinio segreto ed approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,40.

#### IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 21 OTTOBRE 1971, ORE 10,40. — *Presidenza del Presidente* VICENTINI. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze, Borghi; per il tesoro, Sinerio.

##### Disegni di legge:

Riordinamento del ruolo degli ufficiali in servizio permanente effettivo della guardia di finanza (3604);

Modifiche all'ordinamento della guardia di finanza (3606).

Il Relatore Napolitano Francesco illustra ampiamente e dettagliatamente i disegni di legge, l'uno concernente l'ordinamento e l'altro i ruoli della guardia di finanza, e ne sottolinea la logica in funzione sia del decentramento zonale sia delle specializzazioni necessariamente verticali come pure l'utilità e giustizia dei miglioramenti, in termini temporali, in caso di troppo lunghe permanenze in carriera. Propone quindi alla Commissione di richiedere il trasferimento in sede legislativa dei disegni in discussione.

Il deputato Vespignani ricorda che la sua parte ha prospettato con una lettera al Presidente della Camera le ragioni che inducono il gruppo comunista a non aderire attualmente alla richiesta avanzata dal relatore. Occorre che il Governo chiarisca le linee secondo le quali si strutturerà tutta l'amministrazione finanziaria; giustifichi le contraddizioni tra tendenze verticali e orizzontali; la persistente organizzazione militare del corpo; stabilisca le

linee di un effettivo controllo del Parlamento sull'organizzazione dei troppi corpi separati.

Il deputato Pavone osserva che la trattazione in sede legislativa del provvedimento può favorire un'ampia discussione sui problemi posti dal deputato Vespignani.

Il deputato Buffone dichiara che i provvedimenti all'esame della Commissione sono stati concertati fra Ministero delle finanze e della difesa; sostiene che l'integrazione fra i vari corpi armati deve permanere e che i problemi del riassetto delle carriere militari non costituiscono oggetto dei decreti delegati ma devono essere trattati con legge ordinaria. Ritiene opportuna la trattazione dei provvedimenti in sede legislativa.

Il relatore Napolitano Francesco assicura che la richiesta di sede legislativa non tende affatto a strozzare la discussione.

Il sottosegretario di Stato per le finanze Borghi, osserva che il problema della natura militare del corpo è problema di politica generale. Ricorda che la struttura dell'amministrazione civile verrà considerata in sede di decreti delegati per la riforma tributaria e che le esigenze di strutturazione territoriale non sono in contraddizione con la necessaria verticalità di particolari compiti e servizi implicanti specializzazioni per materia. Prega vivamente i deputati comunisti di voler riconsiderare la loro posizione.

Il deputato Vespignani dichiara che, alla luce della discussione svoltasi, la sua parte scioglierà in una prossima seduta le manifeste riserve.

Il Presidente Vicentini rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

##### Proposta di legge:

Olietti: Modifica alla legge 19 aprile 1967, n. 305, relativa alla concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti (3134).

Il relatore Botta illustra la proposta di legge ed un emendamento del proponente che è frutto di un accordo intervenuto tra Regione ed organi dello Stato in ordine ai quantitativi contingentati che godono di benefici fiscali. Propone venga richiesto il trasferimento in sede legislativa.

Il deputato Bima chiede chiarimenti sulla sorte dei previsti benefici alla luce degli articoli 9 e 15 della legge delega per la riforma tributaria.

Il deputato Cesarino Niccolai, lamentando la mancata istituzione della zona franca, si di-



chiara favorevole al provvedimento che giudica peraltro tardivo.

Il Sottosegretario di Stato Borghi si dichiara favorevole alla trattazione della proposta in sede legislativa e favorevole altresì agli emendamenti del proponente. Si riserva un emendamento per quanto concerne i quantitativi di benzina agevolata.

La Commissione delibera quindi all'unanimità, consentente il Governo, di richiedere il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge e di invitare la Commissione bilancio ad esprimere il parere anche sugli emendamenti del proponente.

**Proposta di legge:**

**de Meo: Modifiche al testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 (1477).**

Il Presidente Vicentini propone alla Commissione di richiedere il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze Borghi dichiara di non poter accedere alla richiesta in quanto il Governo è contrario al merito della proposta di legge relativa a riduzione di termini già considerati da un provvedimento più generale.

Il Presidente Vicentini rinvia ad altra seduta l'esame della proposta.

**Proposta di legge:**

**Andreotti: Concessione di un anticipo mensile sulle pensioni privilegiate ordinarie ai militari (3480).**

Su richiesta del Sottosegretario di Stato per il tesoro, Sinesio, la Commissione rinvia lo esame della proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,45.

## INDUSTRIA (XII)

### IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 21 OTTOBRE 1971, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente SERVADEI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Biagioni.

**Disegno e proposte di legge:**

**Ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili (1922);**

**Marzotto: Ristrutturazione e riorganizzazione dell'industria tessile (100);**

**Roberti ed altri: Ristrutturazione e riorganizzazione dell'industria tessile (285);**

**Libertini ed altri: Istituzione di un ente tessile per lo sviluppo delle partecipazioni statali nel settore, istituzione di un fondo sociale per le zone tessili e di un fondo per l'artigianato tessile (640);**

**Napolitano Giorgio ed altri: Istituzione di un ente tessile e provvedimenti per la ristrutturazione e la riorganizzazione dell'industria tessile (969).**

Continuando l'esame degli articoli la Commissione, dopo interventi dei deputati Tempia Valenta e Calvi e del relatore de' Cocci, approva il seguente articolo aggiuntivo 22 proposto dal Governo:

#### ART. 22.

A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge e per la durata di un triennio l'aliquota contributiva per gli assegni familiari dovuta dalle aziende industriali e artigiane tessili è ridotta dal 15 per cento al 10 per cento.

L'importo del minore gettito contributivo che si determina, per effetto del comma precedente, per la Cassa unica per gli assegni familiari è posto a carico della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, che effettuerà, annualmente, il relativo versamento.

Prendendo la parola per dichiarazione di voto il deputato Maschiella ribadisce il giudizio di inadeguatezza e di contraddittorietà più volte espresso dal suo gruppo sul disegno di legge in esame. Lo schema alternativo propugnato dai comunisti era assai più idoneo, a suo avviso, a garantire l'occupazione a semplificare le procedure e ad assicurare la partecipazione delle Regioni e dei sindacati al processo di ristrutturazione del settore. Accennato ai miglioramenti che la Commissione ha apportato al testo governativo, afferma che il problema è ancora aperto ed è affidato alla lotta dei lavoratori anche per quanto riguarda il modo con cui la legge sarà applicata. Annuncia infine il voto contrario del gruppo comunista.

Il deputato Calvi, ricordate le pressioni che da parte dei lavoratori, delle Regioni e degli imprenditori si sono manifestate per una rapida approvazione del disegno di legge, riconosce che il provvedimento non risolve il problema nella sua complessità ma costituisce un valido incoraggiamento a nuovi investimenti, condizione prima per la salva-

guardia dell'occupazione operaia. Esso comunque deve essere collegato ad un più generale e penetrante disegno programmatico. Annuncia quindi il voto favorevole del gruppo democristiano.

Il deputato Tocco afferma che il provvedimento ha un carattere soltanto settoriale: andava quindi inserito in una programmazione più generale che considerasse il processo di ristrutturazione in rapporto ad altri fenomeni ad essa collegati, primo fra tutti quello della disoccupazione. Dopo aver accennato ai problemi relativi alla polverizzazione ed alla scarsa produttività del settore, si sofferma sulle reali possibilità offerte dalle industrie alternative in rapporto alla mobilità della manodopera. Annuncia infine il voto favorevole del gruppo socialista.

Il deputato Tempia Valenta mette in guardia dalle illusioni che artificiosamente sono state create sugli effetti del provvedimento. Ribadito che il problema fondamentale è quello dell'occupazione, lamenta la genericità delle iniziative alternative e ribadisce che il problema della ristrutturazione tessile doveva essere affrontato nell'ambito di un piano che considerasse globalmente il settore dalle fibre sino alle confezioni.

La Commissione passa quindi all'esame degli ordini del giorno presentati.

Il Sottosegretario Biagioni dichiara di accogliere un ordine del giorno del deputato de' Cocci ed altri concernente le domande per la realizzazione nelle zone tessili di aree industriali attrezzate; un ordine del giorno del deputato Tempia Valenta ed altri concernente le garanzie per il credito ai piccoli imprenditori tessili; un ordine del giorno del deputato Cocco Maria ed altri concernente l'incremento dell'attività promozionale all'estero dei tessuti e dell'abbigliamento italiano; un ordine del giorno del deputato Caiazza ed altri tendente a specificare la natura dei finanziamenti destinati all'ammodernamento degli impianti, il concetto di zona economicamente depresso, la delimitazione delle zone tessili e la proporzionalità tra gli interventi e la dislocazione geografica dell'industria tessile; un ordine del giorno del deputato Giovannini ed altri concernente il rimborso dell'IGE all'esportazione; un ordine del giorno del deputato Helfer concernente la istituzione di un fondo di garanzia per il credito alle piccole aziende; un ordine del giorno del deputato de' Cocci ed altri concernente le misure da adottarsi, specie in sede comunitaria, contro la anormale concorrenza di taluni prodotti tessili stranieri.

Il Sottosegretario Biagioni dichiara quindi a nome del Governo di accogliere come raccomandazione un ordine del giorno presentato dal deputato Terraroli ed altri concernente i licenziamenti operanti dalle aziende Bernocchi; un ordine del giorno del deputato Calvi sullo stesso argomento; un ordine del giorno del deputato Tempia Valenta ed altri sul credito a comuni e comunità montane che vogliano realizzare nelle zone tessili aree industriali attrezzate; un ordine del giorno del deputato Giovannini ed altri che auspica che le norme delegate della riforma tributaria favoriscano selettivamente nel trattamento fiscale le piccole e medie imprese, le aziende artigiane e le cooperative; un ordine del giorno del deputato Tempia Valenta concernente la situazione dell'azienda Pettinatura San Paolo di Biella; un ordine del giorno del deputato Tempia Valenta ed altri concernente la salvaguardia dell'occupazione femminile e la regolamentazione del lavoro a domicilio; un ordine del giorno del deputato Tempia Valenta concernente i recenti licenziamenti avvenuti in numerose aziende del Biellese; un ordine del giorno del deputato Girardin concernente la situazione della SNIA-Viscosa di Padova; e un ordine del giorno del deputato Tocco riguardante le aziende tessili del meridione e delle isole ed in particolare la società ALAS di Macomer (Nuoro) e le aziende di Villacidro (Cagliari).

In fine di seduta il disegno di legge viene votato e approvato a scrutinio segreto.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,40.

## LAVORO (XIII)

### IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 21 OTTOBRE 1971, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente* BIAGGI. — Intervengono il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, Donat-Cattin ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero, Rampa.

#### Disegno di legge:

Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas (2961).

Il sottosegretario Rampa, sollecitato dal relatore Pisicchio a precisare l'atteggiamento del Governo sulle proposte di modifica emerse in sede di Comitato ristretto, chiede che gli sia concesso ancora qualche tempo per de-

finire, nel corso della seduta stessa, tale atteggiamento.

Il deputato Sulotto dichiara che il gruppo comunista ritira le sue riserve nei confronti del testo governativo e i relativi emendamenti, proponendo alla Commissione, per andare incontro alla lunga e indilazionabile attesa della categoria, di approvare il testo concordato tra Governo e sindacati e trasfuso nel disegno di legge presentato dal primo. Analoga richiesta di approvazione del testo già concordato tra Governo e sindacati è approvato dal Senato il suo gruppo rivolgerà per gli altri provvedimenti sui fondi di previdenza speciali all'ordine del giorno della Commissione, riservandosi di esaminare in un successivo momento i problemi di armonizzazione con la disciplina generale che tali provvedimenti sollevano.

Il deputato Vincenzo Mancini non è d'accordo. Le riserve su questo provvedimento, come sugli altri concernenti vari fondi speciali, hanno un carattere pregiudiziale e un rilievo generale. Non è ammissibile legiferare in modo disorganico sotto la spinta di categorie particolari; né è dato istituzionalizzare il principio secondo cui il Parlamento deve approvare provvedimenti, non sufficientemente approfonditi, a seguito di pressioni settoriali e corporative, le quali, a loro volta, incentiverebbero spinte analoghe di altre categorie. Come ha già avuto occasione di sottolineare in altre occasioni, auspica la fissazione di criteri generali che costituiscano un punto di riferimento necessario nell'esame della disciplina dei fondi speciali. Del resto, sono all'ordine del giorno della Commissione proposte di legge che mirano, appunto, al raggiungimento di tali fini. Non un intento dilatorio, bensì il rispetto della funzione del Parlamento lo induce ad assumere tale posizione; tuttavia, è pronto, una volta chiariti i presupposti di fondo, ad affrontare immediatamente e a concludere l'esame del disegno di legge all'ordine del giorno.

Il deputato Alini afferma che non intende sfuggire alla soluzione del problema generale sollevato dal deputato Vincenzo Mancini. Per altro, di fronte all'urgente attesa della categoria e al fatto che il disegno di legge trae origine da accordi sindacali, ritiene indispensabile procedere ad una sollecita approvazione del provvedimento, senza condizionarla alla previa definizione di questioni generali. D'altra parte, il ritardo col quale si discute il disegno di legge è dovuto al fatto che il Governo non ha ancora precisato un suo atteggiamento in ordine a certe

proposte di modifica sollecitate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori in sede di Comitato ristretto.

Il deputato Borra fa presente che riconoscere l'autonomia dei sindacati non deve indurre a sottovalutare l'autonoma funzione del Parlamento: si proceda, dunque, ad un esame tempestivo ma ponderato, senza creare privilegi che si risolvono a vantaggio non già dei dipendenti con più bassa qualifica, ma degli alti gradi.

Il deputato Sulotto chiarisce che ha ritirato le sue riserve, non già per disconoscerne il fondamento, ma solo per agevolare la rapidità dell'*iter* del disegno di legge. Fa presente al deputato Borra che il sistema di calcolo pensionistico di cui al provvedimento sulla previdenza degli elettrici è stato prescelto proprio per combattere posizioni privilegiate ed è migliore di quello previsto dalla legge n. 153 del 1969. Insiste, pertanto, per la rapida approvazione di tutti i provvedimenti sui fondi speciali all'ordine del giorno della Commissione.

Il deputato Fortunato Bianchi osserva che il Parlamento, se deve dimostrarsi sensibile a quanto le forze sociali dispongono nei loro liberi accordi sindacali, tuttavia deve conservare sempre autonomia di giudizio nei loro confronti: del resto, gli accordi sindacali, quando richiedono un perfezionamento della loro efficacia dall'approvazione di una successiva legge, per ciò stesso non possono essere considerati conclusivi. Altrimenti, si trasformerebbe il nostro Stato da democratico in corporativo. Occorre, altresì, porre attenzione a norme contenute in provvedimenti sui fondi speciali, come quella del disegno di legge sugli autoferrotramvieri relativa alla determinazione della retribuzione ai fini contributivi e a quelli della prestazione, che appaiono di dubbia costituzionalità. Il principio della solidarietà tra tutti i lavoratori e tra tutti i cittadini è messo in discussione da norme che costituiscono privilegi per alcuni, a spese della collettività. Condizioni previdenziali di favore si giustificano per i fondi integrativi, ma non già per quelli sostitutivi.

Il deputato Gramegna dichiara che il suo gruppo non mette in discussione l'autonomia del Parlamento, ma invita alla sollecita approvazione di questo e degli altri analoghi provvedimenti, lungamente attesi dagli interessati.

Il deputato Pochetti premette che il gruppo comunista ha già chiaramente espresso le sue riserve su talune norme contenute nel disegno

di legge in esame e sugli altri relativi ai fondi speciali. Per altro, di fronte alla mancata disponibilità ad accogliere tali riserve dimostrata dal Governo, si è dichiarato pronto a ritirarle. Pertanto le responsabilità in materia vanno addebitate al Governo e alla Presidenza della Commissione, che non ha posto prima all'ordine del giorno il provvedimento, in attesa che il Governo sciogliesse le riserve. Conclude osservando che gli sembra poco opportuno rischiare di trasformare le norme generali, alle quali ora i deputati della democrazia cristiana si richiamano, in una specie di grida manzoniana, ufficialmente invocate ma disattese nei fatti.

Il Presidente Biaggi precisa che l'intento che lo ha costantemente ispirato è stato quello di condurre a buon fine i provvedimenti in questione. Per questo, ha sollecitato più volte il Governo: d'altronde, l'esperienza insegna (si pensi al provvedimento per la concessione della indennità *una tantum* ai pensionati) che, se il Governo non è d'accordo, la Presidenza della Commissione e la stessa Camera versano in una situazione di obiettiva difficoltà. Delle vere grida manzoniane, poi, si farebbero, se la legge n. 153 restasse un'enunciazione di principio, travolta dai singoli provvedimenti sui fondi speciali.

Il sottosegretario Rampa rileva che i testi dei disegni di legge sui fondi speciali traggono origine da accordi sindacali. Se non sempre collimano con la legge n. 153, in particolare quanto alla determinazione della retribuzione pensionabile, ciò dipende dalla particolare situazione delle categorie. Nascono così delle anomalie, anche se, per quanto riguarda almeno il disegno di legge sulla previdenza degli elettrici, si deve notare che è stata accolta non già la tesi della dirigenza dell'ENEL, ma quella perequativa dei sindacati. Il Governo concorda con la esigenza di un quadro di riferimento generale, che aiuterebbe il Governo a procedere con più forza e autorità nei confronti dei sindacati, che talora hanno considerazione solo per interessi particolari e che per la loro posizione hanno in mano formidabili strumenti di pressione con la minaccia di sciopero. Però, non può non insistere, per il rispetto degli impegni assunti e per una valutazione politica d'ordine generale che consiglia di evitare che altre categorie entrino in agitazione, affinché i provvedimenti siano subito approvati. Quanto in particolare al disegno di legge sulla previdenza dei gasisti, il Governo ha predisposto degli emendamenti che potrebbero essere esaminati in Comitato ristretto.

Dopo brevi interventi dei deputati Fortunato Bianchi e Vincenzo Mancini, favorevoli alla immediata discussione degli articoli e degli emendamenti del disegno di legge, del deputato Pochetti, che propone di rinviare al Comitato ristretto l'esame degli emendamenti annunciati dal Governo, e del relatore Piscichio, il quale sottolinea l'urgenza di approvare il disegno di legge e concorda con la proposta di rinviare al Comitato ristretto, per una sollecita definizione gli emendamenti annunciati dal Governo, il Presidente deferisce al Comitato ristretto, che si riunirà oggi alle 16, l'esame degli emendamenti, rinviando il seguito della discussione alla prossima settimana.

#### Disegno e proposte di legge:

**Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporti (3603);**

**Ianniello:** Norme per il riscatto degli anni di studio universitario da parte del personale laureato iscritto al Fondo di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione (390);

**Foschini:** Norme per il riscatto degli anni di studio universitario da parte del personale laureato iscritto al Fondo di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione (918);

**Polotti e Della Briotta:** Modifiche alle disposizioni di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione (1333).

Il deputato Gramegna ribadisce che il gruppo comunista, per agevolare una rapida approvazione del disegno di legge, voterà il testo governativo rinunciando a presentare emendamenti.

Il deputato Alini si associa.

Il deputato Borra riconosce che il provvedimento contiene condizioni di favore rispetto alla normativa generale: tuttavia, si tratta di disposizioni preferenziali che non vengono introdotte ora, ma che hanno origine pluridecennale. Pertanto auspica l'approvazione del testo governativo.

Il deputato Vincenzo Mancini concorda con l'esigenza di approvare celermente il testo già approvato dal Senato, ma richiama l'attenzione della Commissione sui numerosi problemi di armonizzazione con la disciplina generale che il testo stesso apre, con il riferimento non soltanto alla determinazione della retribuzione, e che impongono modificazioni e miglioramenti.

Il deputato Pochetti concorda con l'esigenza di armonizzazione fatta valere dal deputato

Vincenzo Mancini. Su di essa, però, prevale l'esigenza di corrispondere alla lunga attesa della categoria, che ha già visto approvato il testo dall'altro ramo del Parlamento. Approvi, pertanto, la Commissione il testo stesso, affrontando subito dopo con apposito provvedimento il problema dell'eliminazione delle discordanze rispetto alla normativa generale.

Il deputato Pisicchio, pur dando atto al deputato Vincenzo Mancini del fondamento delle sue perplessità, auspica che sia varato subito il testo già approvato dal Senato.

Il deputato Fortunato Bianchi, relatore, rileva che è giusto considerare l'attesa dei lavoratori di questo particolare settore, ma è giusta altresì l'esigenza di richiamare l'attenzione della stessa categoria su talune situazioni anacronistiche che vanno riesaminate e armonizzate con le disposizioni generali. Comunque, si rimette alla Commissione, riservandosi di precisare la sua posizione sui singoli articoli.

Il sottosegretario Rampa chiede che sia approvato il testo già approvato dal Senato.

Il Presidente Biaggi chiede se la Commissione ritenga opportuno deferire al Comitato ristretto l'esame degli emendamenti, o se ritenga di passare subito all'esame degli articoli.

I deputati Borra, Gramegna e Sulotto si dichiarano favorevoli all'immediato passaggio all'esame degli articoli.

*(La seduta, sospesa alle 11,40, è ripresa alle 11,55).*

La Commissione passa all'esame degli articoli che approva respingendo gli emendamenti Mancini agli articoli 5, 13 e 14, ai quali il ministro Donat-Cattin si dichiara contrario per l'opportunità di non modificare un testo che trae origine da accordi sindacali e che disciplina situazioni da tempo regolate in maniera particolare, ferma restando la disponibilità del Governo a rivedere in un successivo momento gli aspetti che possono essere armonizzati con un quadro generale; e per i quali il relatore si rimette alla Commissione.

Dopo che il deputato Vincenzo Mancini ha ritirato il suo emendamento all'articolo 34, e dopo che i deputati Aldrovandi, Vincenzo Mancini, Della Briotta, Alini e Ferioli hanno dichiarato il loro voto favorevole, la Commissione vota a scrutinio segreto ed approva il disegno di legge nel testo del Senato, restando assorbite le concorrenti proposte di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

GIOVEDÌ 21 OTTOBRE 1971, ORE 11,40. — *Previdenza del Presidente* BIAGGI. — Intervengono il ministro del lavoro e della previdenza sociale, Donat-Cattin e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero, Rampa.

SEGUITO DELLE COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE.

Il ministro Donat-Cattin dichiara di essere pronto a discutere la situazione economica e sociale generale nella prossima settimana, suggerendo tuttavia l'opportunità che la discussione si tenga congiuntamente con la Commissione bilancio, con l'intervento dei competenti ministri.

Il Presidente Biaggi assicura che prenderà i necessari contatti con il Presidente della Commissione bilancio, invitando i gruppi a compiere analoghi passi nelle sedi di loro pertinenza.

Il deputato Sulotto accetta che la discussione si trasferisca alle Commissioni riunite bilancio e lavoro; ma in quella sede va anche trasferito il documento presentato dal suo gruppo e da quello del PSIUP, nella seduta di venerdì 15 ottobre 1971, con il quale il Governo era invitato ad operare per il rilancio degli investimenti delle aziende pubbliche, per il completamento degli organici delle pubbliche amministrazioni e per l'utilizzazione immediata dei residui passivi; con cui inoltre, si invitava il Ministro del lavoro a utilizzare i miliardi giacenti della GESCAL, ad impartire disposizioni contro gli abusi del cottimismo, dei sub-appalti e degli straordinari, ad adottare i criteri estensivi nell'applicazione della legge n. 1115, ad elevare l'indennità di disoccupazione estendendola ai giovani in cerca di prima occupazione e ad accelerare e anticipare l'attuazione delle deleghe di cui alla legge n. 153, con particolare riferimento all'unificazione e parificazione dei minimi pensionistici dei lavoratori autonomi con quelli degli altri lavoratori, alla revisione dei criteri di concessione di pensione di invalidità e alla rivalutazione dei contributi volontari; con il quale, altresì, si richiedeva l'immediata erogazione di una indennità *una tantum* ai pensionati, l'elevazione a 35 mila lire dei minimi pensionistici, l'aumento della pensione sociale, la rivalutazione delle pensioni contributive e la modifica del congegno di scala mobile; e con il quale, infine, si invitava il Ministro a combattere l'aumento dei prezzi e si sollecitava l'inizio del dibattito sui provvedimenti relativi all'orario di lavoro. Fa presen-

te, inoltre la sua preoccupazione che in sede di Commissioni riunite sia mantenuto rilievo prioritario al problema della occupazione.

Il Ministro Donat-Cattin tiene a precisare che corrispondente rilievo egli stesso attribuisce a tali problemi.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,55.

## IGIENE E SANITÀ (XIV)

GIOVEDÌ 21 OTTOBRE 1971, ORE 10,20. — *Presidenza del Presidente GRAZIOSI.* — Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità, La Penna.

### DISCUSSIONE DI UNA RISOLUZIONE.

Il deputato Alboni svolge la seguente sua risoluzione n. 6-00001-14:

« La XIV Commissione Igiene e Sanità, premesso che i medici provinciali, attuando le disposizioni di una circolare del Ministro dell'interno, che ha la pretesa di dettare norme interpretative della legge 30 marzo 1971, n. 118, recante " Nuove norme in favore dei mutilati e invalidi civili ", stanno procedendo alla revisione sistematica delle posizioni sanitarie dei soggetti che, per essere stati riconosciuti totalmente inabili al lavoro in data precedente all'entrata in vigore della succitata legge, hanno diritto al nuovo trattamento pensionistico a carico del Ministero dell'interno;

considerato che il lavoro di accertamento delle Commissioni sanitarie provinciali, laddove risultano ricostituite (e sono pochi casi), viene enormemente complicato ed appesantito da una ressa di domande che, per la precedenza imposta alle posizioni da revisionare, difficilmente saranno soddisfatte in un ragionevole lasso di tempo;

ad evitare il maturare di giustificatissime manifestazioni di protesta dei mutilati e invalidi civili, nei cui confronti si disattendono legittimi diritti e profonde aspirazioni di giustizia,

impegna il Ministro della sanità ad intervenire con ogni energia nella competente sede di Governo, onde siano rimossi con immediatezza tutti gli ostacoli che, più o meno arbitrariamente e furbescamente vengono frapposti ad una lineare, corretta e coerente applicazione della legge n. 118 ».

Afferma che la causa principale del malcontento e delle proteste drammatiche della

categoria dei mutilati ed invalidi civili è da rinvenirsi nel ritardo con cui si dà applicazione alla legge n. 118 del 1971. Osserva, in particolare, che vi sono migliaia di domande di invalidità inevase, che le Commissioni sanitarie non sono ancora ricostituite, che migliaia di casi precedenti l'entrata in vigore della nuova legge non sono stati ancora esaminati, che si dà sistematica precedenza alle operazioni di revisione delle posizioni già classificate ai fini dell'assistenza economica e che le erogazioni economiche risultano sospese dal marzo-aprile di quest'anno.

La responsabilità del Governo per tale situazione appare evidente ove si consideri che i ministeri dell'interno e della sanità hanno emanato le loro circolari a distanza di circa un mese dalla pubblicazione della legge; che quelli del lavoro, della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, per le parti di loro competenza, non hanno assunto alcuna iniziativa, cosicché viene ad essere disatteso lo sforzo del Parlamento, concretatosi nell'approvazione della legge n. 118, di dare maggiore organicità e consistenza agli interventi in favore della categoria dei mutilati ed invalidi civili che è tra le più diseredate.

In realtà si verifica che il Ministero della sanità da un lato, richiede, nella sua circolare, il requisito dello stato di bisogno per l'erogazione dell'assistenza sanitaria specifica gratuita, in aperto contrasto con la legge e, dall'altro lato, non riesce a controllare l'operato delle Commissioni sanitarie e non istituisce corsi di preparazione del personale sanitario specializzato.

Per quanto riguarda il Ministero dell'interno, oltre a sottolinearne, in via generale, il tentativo di svuotare con circolare gli aspetti più significativi della legge, rileva altresì, che, da un lato, esso ha sospeso in molte province l'erogazione dell'assistenza economica anche per la pretesa di operare la revisione sistematica di tutte le posizioni già classificate che invece, a suo avviso, dovrebbe avere un carattere meramente amministrativo e, dall'altro, tende a restringere i criteri di valutazione del reddito familiare e *pro-capite* che si concreta nell'esclusione di migliaia di casi dall'assistenza economica e dall'assegno di accompagnamento per i minori non deambulanti.

Critica, quindi, la politica del Ministero del lavoro che ignora le disposizioni di legge relative all'istituzione di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale e di sezioni di lavoro protetto, nonché quelle sul collocamento della categoria.

Conclude, sottolineando che la sfiducia nello Stato democratico nasce proprio da simili comportamenti del Governo, che invita ad intervenire tempestivamente per dare concreta e corretta attuazione alla volontà del Parlamento.

Interviene nella discussione sulle linee generali il deputato Allocca il quale nel condividere buona parte delle osservazioni del deputato Alboni, rileva talune carenze della legge n. 118; in particolare osserva come la stessa non preveda alcuna tabella che individui con chiarezza i vari gradi di incapacità lavorativa a fronte delle varie menomazioni, mettendo così in grave difficoltà i sanitari che hanno il compito di dichiarare l'invalidità civile dei soggetti. Dopo aver sottolineato il pericolo che l'Italia divenga il paese con il più elevato numero di mutilati ed invalidi civili, attesa la facilità con cui vengono a volte attribuiti i relativi titoli, fa presenti le obiettive difficoltà che impediscono la ricostituzione delle Commissioni con la carenza di neurologi ed in genere di medici disposti ad assumere un così gravoso incarico con compensi di sole tre mila lire a seduta. Auspica, infine, che la situazione, invero preoccupante, possa rapidamente trovare soluzione.

Il sottosegretario per la sanità, La Penna, rileva anzitutto, sulla questione della competenza sorta nella precedente seduta, che essa è dipesa dalla circostanza che gli altri ministeri interessati non avevano ancora fornito tutte le notizie richieste.

Dopo aver osservato che il ritardo nella emanazione della circolare del Ministero della sanità è da ricollegare alla nuova impostazione dettata dalla legge n. 118 che ha richiesto un coordinamento tra i vari ministeri, sottolinea che la circolare del Ministero degli interni risponde interamente allo spirito della legge n. 118.

Quanto alla sospensione nell'erogazione dell'assistenza economica essa non è conseguenza di disposizioni date agli organi periferici ma dipende dalla constatata insufficienza dei fondi accreditati rispetto al numero degli aventi diritto: ciò che, peraltro, dovrebbe essere rapidamente superato data l'assicurazione fornita dal Ministero del tesoro per un ulteriore stanziamento di tre miliardi e mezzo di lire.

Sul problema della revisione osserva che essa, a norma dell'articolo 33 della legge n. 118, deve essere straordinaria e generale nei confronti di tutti i mutilati ed invalidi che fruiscono dell'assegno di assistenza sulla base di leggi precedenti, sia in relazione alle condizioni di inabilità che a quelle di carat-

tere economico e che, quindi, l'elevato numero di domande inevase per il riconoscimento dell'invalidità non può essere attribuito, come sostenuto dal deputato Alboni, all'intendimento di attuare prioritariamente tale revisione, bensì soltanto alle difficoltà che si incontrano nella costituzione delle Commissioni sanitarie.

Quanto al pericolo prospettato dal deputato Allocca di una inflazione nel riconoscimento delle invalidità osserva che esso non è realistico perché le Commissioni hanno sempre agito con rigore e serietà. Conclude rilevando che i Ministeri della sanità e dell'interno sono già intervenuti per eliminare le deficienze denunciate dal deputato Alboni e dare intera esecuzione alla citata legge n. 118.

Il deputato Alboni, replicando, auspica che le carenze lamentate siano colmate nel minor tempo possibile e ribadisce la necessità che la revisione, per i casi di conclamata invalidità, abbia mero carattere amministrativo.

La Commissione, infine, procede alla votazione della risoluzione che risulta approvata con un emendamento del Governo soppressivo alla fine delle parole: « che più o meno arbitrariamente o furbescamente vengono ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,20.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

GIOVEDÌ 21 OTTOBRE 1971, ORE 17. — *Presidenza del Presidente OLIVA.* — Intervengono il Ministro del turismo e dello spettacolo Matteotti ed i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Fossa e per la marina mercantile Cavezzali.

SEGUITO DELL'ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281, DELLO SCHEMA DI DECRETO DELEGATO CONCERNENTE « TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA ».

SEGUITO DELL'ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 21 DELLA LEGGE 28 OTTOBRE 1970, N. 775, DELLO SCHEMA DI DECRETO DELEGATO CONCERNENTE « RIORDINAMENTO DEL MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO E DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO ».

Il presidente Oliva illustra una proposta di parere, avvertendo tuttavia che essa riguarda lo schema di trasferimento e non anche quello di riordinamento. Egli si sofferma innanzitutto sulle questioni di carattere generale dichiarando che, a suo avviso, il primo articolo dello

schema intende affermare che qualsiasi funzione amministrativa nella materia del turismo ed industria alberghiera viene trasferita alle Regioni, anche se esercitata da altri Ministeri oltre quello specifico di settore. Si sofferma quindi sul carattere esemplificativo della elencazione delle funzioni rilevando come, a parte le clausole di chiusura che possono studiarci, non può ritenersi sussista un pericolo effettivo per l'integralità della competenza della Regione, derivando essa dalla Costituzione. Aggiunge che non può invece ritenersi compresa nella materia in esame ogni competenza comunque connessa, non esistendo un generico criterio di prevalenza dell'interesse regionale su quello statale, anche se un razionale impiego della delega di funzioni ex articoli 118 della Costituzione potrà senz'altro giovare a conferire organicità alla materia.

Dopo aver affermato la natura transitoria dei comitati e delle sezioni di controllo di cui alla legge n. 60 del 1953, il presidente Oliva si sofferma in particolare sul problema degli enti, rilevando che il trasferimento alle Regioni delle funzioni statali sugli EPT consentirà ad esse di adottare la disciplina che riterranno in futuro più opportuna, mentre gli enti nazionali — dei quali non si può dichiarare lo scioglimento nel decreto delegato — dovranno osservare le leggi regionali nei rispettivi ambiti territoriali di queste ultime. Egli osserva altresì che non può invece accogliersi il principio del trasferimento sia per gli enti che non esercitano solo funzioni turistiche che per le funzioni esercitate dalla Cassa per il Mezzogiorno, che persegue finalità di riequilibrio generale del sistema economico nazionale, pur se appare incontestabile una funzione di collaborazione delle Regioni in materia.

Il presidente Oliva accenna quindi ad una serie di problemi specifici contenuti negli articoli successivi al primo (di carattere generale) e relativi: alle difficoltà, poste dal riferimento all'espressione « altri enti locali », tra i quali vanno a suo avviso ricomprese le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, come emanazioni comunali; alla materia dei rapporti internazionali, per la quale debbono ritenersi ammissibili attività di propaganda e promozione delle Regioni all'estero, anche se ciò non comporta lo scioglimento dell'ENIT, al quale, inoltre, non si può affidare una sorta di rappresentanza obbligatoria delle Regioni; all'indirizzo e coordinamento, in ordine al quale osserva che la norma dello schema appare ispirata all'ordine del giorno del Senato, pur se appare prefe-

ribile una meno reticente definizione del concetto di « altre attività »; alla riserva dei procedimenti in corso, che va limitata ad un anno dal trasferimento; alle omissioni in materia di personale, in ordine alle quali lamenta che il Governo non abbia tempestivamente definito almeno delle proposte indicative; ai capitoli da ridurre o da sopprimere (in maniera più ampia di quanto previsto nello schema).

Conclude proponendo di licenziare il parere sullo schema di trasferimento.

Si apre quindi una discussione: il deputato Busetto, preso atto della complessità della proposta di parere, sottolinea l'esigenza di una ulteriore riflessione prima di pronunciarsi sul merito, trattandosi di decidere su principi suscettibili di influenzare anche i successivi decreti.

Ad avviso del deputato Caruso la proposta di parere si pone su di una linea più arretrata rispetto a quella emersa dalle discussioni svolte in Commissione, e non tiene conto, tra l'altro, di varie perplessità manifestate, che meritavano maggiore approfondimento. Chiede pertanto una discussione molto analitica.

Anche per il deputato Cardia il numero e l'insistenza delle cautele contenute nella proposta di parere conferma la preoccupazione delle Regioni che si tenda a dar vita ad una duplicazione di strutture, della quale la proposta stessa non mostra di darsi sufficiente carico.

Il deputato Antonio Mancini dichiara di non opporsi ad un rinvio, sottolineando tuttavia l'esigenza di non pregiudicare il programma dei lavori concordato in Commissione.

Dopo che il presidente Oliva ha invitato i componenti della Commissione a presentare emendamenti scritti alle sue proposte, allo scopo di agevolare la discussione, si apre un breve dibattito sulla opportunità di far precedere o meno l'esame delle questioni specifiche in tema di turismo da un esame delle questioni di carattere generale.

Intervengono i deputati Reggiani e Busetto ed i senatori Darè ed Antonino Macarrone: quest'ultimo sottolinea in particolare la necessità di affrontare innanzitutto le questioni generali.

Resta pertanto stabilito che la discussione verrà ripresa nella seduta di martedì pomeriggio, per consentire ai componenti della Commissione di approfondire la proposta di parere ed elaborare eventuali emendamenti.

*(La seduta, sospesa alle 18,50, è ripresa alle 19,10).*



SEGUITO DELL'ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281, DELLO SCHEMA DI DECRETO DELEGATO CONCERNENTE « TRAMVIE E LINEE AUTOMOBILISTICHE DI INTERESSE REGIONALE E NAVIGAZIONE E PORTI LACUALI ».

SEGUITO DELL'ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 21 DELLA LEGGE 28 OTTOBRE 1970, N. 775, DELLO SCHEMA DI DECRETO DELEGATO CONCERNENTE « RIORDINAMENTO DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE E DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO ».

Il deputato Antonio Mancini, relatore sugli schemi in titolo, ricorda i principali punti della proposta di parere da lui elaborata. La Commissione inizia quindi l'esame dello schema di parere svolgendo innanzitutto un dibattito in ordine all'ambito delle competenze che si ritengono trasferibili alle Regioni, con particolare riguardo ai problemi del trasporto di merci (sui quali si soffermano in particolare i deputati Venturoli e Antonio Mancini) e della navigazione e porti lacuali, sulla quale intervengono, con varie argomentazioni, oltre al presidente Oliva ed al sottosegretario Fossa, i deputati Busetto, Caruso, Galloni ed Antonio Mancini, ed i senatori Antonino Maccarrone, Segnana e Lombardi: quest'ultimo si sofferma in particolare sull'impossibilità di ricorrere, in tema di navigazione interna, al criterio interpretativo basato sull'evoluzione tecnologica, auspicando inoltre una direzione centrale per la predetta materia.

Al termine del dibattito, la Commissione definisce il proprio orientamento sulla prima parte dello schema di parere, salvo un punto sul quale si riserva di tornare nella prossima seduta.

La Commissione esamina successivamente altri problemi relativi agli ispettorati regionali per la motorizzazione civile (che debbono intendersi trasferiti integralmente alle Regioni, ricorrendo anche alla delega delle funzioni residue) mentre si conviene che una più ampia delega di funzioni non possa ritenersi autorizzata dalle prescrizioni contenute nella legge n. 775 del 1970. La Commissione si riserva invece di riesaminare in altra seduta il problema dell'indirizzo e del coordinamento. Si sofferma poi su altre questioni particolari relative alla nomina del Collegio dei sindaci (di spettanza delle Regioni), alle gestioni governative di trasporti (da trasferire anch'esse alle Regioni) ed all'organizzazione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, con particolare riguardo

alla direzione generale per i programmi, la organizzazione ed il coordinamento ed a quella per la motorizzazione civile, nonché al Consiglio superiore dei trasporti.

Intervengono i deputati Busetto, Antonio Mancini ed i senatori Segnana ed Antonino Maccarrone esprimendo valutazioni contrastanti in ordine alle questioni richiamate.

Dal canto suo il sottosegretario Cavezzali sottolinea l'esigenza di evitare talune interferenze che il previsto Consiglio superiore dei trasporti rischia di provocare in ordine alla competenza del Dicastero della marina mercantile. Anche su queste ultime questioni la Commissione si riserva di tornare più approfonditamente nella prossima seduta di martedì pomeriggio.

#### SCONVOCAZIONE DI COMMISSIONE.

Il presidente Oliva avverte che la seduta della Commissione, già convocata per venerdì 22, alle ore 9,30, è sconvocata, per consentire ai componenti della Commissione stessa di approfondire i due schemi di parere come convenuto.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 21,40.

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 20 ottobre 1971, nel comunicato della XII Commissione permanente (Industria), alle pagine 11 e 12, al primo comma dell'articolo 2, il testo delle lettere d) e e) va sostituito dal seguente:

d) la costituzione, preordinata o comunque funzionalmente collegata all'attuazione di programmi di specializzazione o integrazione dei processi produttivi delle singole imprese, di società incaricate del servizio di approvvigionamento delle materie prime e semilavorate, del servizio di vendita e di distribuzione dei prodotti e di altri servizi comuni per conto delle imprese medesime;

e) la costituzione di consorzi tra le medie e le piccole imprese industriali e tra le imprese artigiane per l'approvvigionamento delle materie prime e semilavorate, per il servizio di vendita e di distribuzione dei loro prodotti e per altri servizi comuni interessanti le imprese, ivi compresi centri di studio e di ricerca di mercato »;

a pagina 14, prima colonna, alla fine del terzo comma dell'articolo 7, si devono aggiungere le parole: « ...fino a 6 miliardi di lire ».

## CONVOCAZIONI

**COMMISSIONE D'INDAGINE**  
nominata dal Presidente a richiesta del  
deputato Vassalli a norma dell'articolo 58  
del Regolamento.

Martedì 26 ottobre, ore 17.

**IV COMMISSIONE PERMANENTE**  
(Giustizia)

Mercoledì 27 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Seguito della discussione delle proposte  
di legge:*

REALE ORONZO ed altri: Modificazioni delle  
norme del codice civile concernenti il diritto  
di famiglia e le successioni (503);

RUFFINI e MARTINI MARIA ELETTA: Riforma  
del diritto di famiglia (703);

BRIZIOLI: Abrogazione degli articoli 559,  
560, 562 e 563 del codice penale riguardanti i  
reati di adulterio e concubinato (793);

DARIDA: Abrogazione dell'articolo 544 del  
codice penale (1174);

IOTTI LEONILDE: Modificazioni delle norme  
del codice civile concernenti il diritto di fami-  
glia e le successioni (1378);

GUIDI ed altri: Abrogazione delle norme  
del codice penale concernenti ogni ipotesi di  
adulterio, i reati di concubinato, omicidio e  
lesioni a causa di onore, e la causa speciale  
di estinzione dei delitti contro la libertà ses-  
suale attraverso il matrimonio (1821);

FORTUNA ed altri: Riforma del diritto di  
famiglia (3488);

— Relatori: Martini Maria Eletta e Castelli.

**V COMMISSIONE PERMANENTE**  
(Bilancio e Programmazione -  
Partecipazioni statali)

Mercoledì 27 ottobre, ore 11.

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame del disegno di legge:*

Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle  
Amministrazioni di Stato (*Approvato dal Se-  
nato*) (3498) — (*Parere della I Commissione*)  
— Relatore: La Loggia.

**V COMMISSIONE PERMANENTE**  
(Bilancio e Programmazione -  
Partecipazioni statali)

**Comitato**  
per l'indagine conoscitiva sui problemi  
della spesa e della contabilità pubblica.

Giovedì 28 ottobre, ore 10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

**COMMISSIONE**  
**PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
sui fenomeni di criminalità in Sardegna.

Giovedì 28 ottobre, ore 10.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

*Licenziato per la stampa alle ore 1  
di venerdì 22 ottobre 1971.*